

## PROTOCOLLO D'INTESA

per la promozione di strategie condivise finalizzate alla diffusione dei principi di pari opportunità ed alla rimozione di ogni situazione di difficoltà e ogni comportamento discriminatorio nell'esercizio della professione forense

### TRA

- **Tribunale di Pescara**
- **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara**
- **Ufficio del Giudice di Pace di Pescara**
- **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara**
- **Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Pescara**

VISTI:

- gli articoli 2, 3, 137, 141 del Trattato CE; art. 2 ed art 3 (ex art. 2 del TUE) della versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea; art. 153 (ex art. 141 del TUE) della versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
- la Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;
- la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea art. 33 "Vita familiare e vita professionale";
- la direttiva 2010/18/EU sui congedi parentali;
- gli articoli 3 e 51 della Costituzione Italiana;
- la Legge del 8 marzo 2000, n. 53 ed in particolare l'art. 9, che prevede la promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro; -
- il Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, come modificato dal Decreto Legislativo del 23 aprile 2003, n. 115;

- il Decreto Legislativo del 30 maggio 2005, n. 145, di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;

- il Decreto Legislativo del 11 aprile 2006, n. 198, c.d. "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna";

- la Legge del 24 febbraio 2006, n. 104, in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;

- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del Dlgs. n. 151/2001, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;

- la legge n. 104 del 5.2.1992, d.lgs. 26/03/2011 n.151 a tutela dell'handicap;

- il Protocollo per le udienze penali adottato dal Tribunale di Pescara- Sez. penale, come da nota 23/05/2007 del Presidente della sez. penale dott. De Sanctis;

Valutato:

-che tutte le parti firmatarie del presente protocollo, nel rispetto dei diversi ruoli loro attribuiti, condividono l'esigenza di proporre interventi volti ad assicurare una reale parità fra uomini e donne nell'esercizio della professione forense, rimuovendo, altresì, ogni situazione discriminatoria e di difficoltà di qualsiasi natura ;

-che tutte le parti riconoscono che il tema della conciliazione è da ritenersi sempre più centrale nell'organizzazione lavorativa per consentire a donne e uomini una partecipazione equilibrata alla vita professionale ed alla vita familiare;

-che tutte le parti condividono l'esigenza di sviluppare un'azione di collaborazione volta alla realizzazione della diffusione e valorizzazione della cultura delle pari opportunità nella professione forense;

-che tutte le parti ritengono necessaria una sinergia tra le stesse nell'ottica di una corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria, sviluppando un rapporto di intensa collaborazione finalizzato alla definizione di un comune progetto di attività di studio, ricerca e formazione in materia di pari opportunità;

Ritenuto:

-che lo stato di gravidanza, in periodo corrispondente alla astensione obbligatoria prevista dalla legislazione per le lavoratrici dipendenti, vada tenuto in considerazione da parte del giudice - nella programmazione delle

udien  
dell':

-che  
l'es  
pro  
de

T

udienze - per assicurare e anche solo favorire la partecipazione alla udienza dell'avvocata in stato interessante

-che per conciliare la tutela più ampia possibile della professionista con l'esigenza della regolare conduzione dell'udienza, è opportuno che la professionista rappresenti il suo stato al giudice ai fini della programmazione delle udienze;

Tutto ciò premesso e considerato

*Il Tribunale di Pescara, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, l'Ufficio del Giudice di Pace di Pescara si impegnano a promuovere e diffondere tra i magistrati e gli operatori il presente protocollo*

### **1) Nelle cause penali:**

- lo stato di gravidanza e maternità dell'avvocata penalista è riconosciuto, previo consenso delle altre parti, quale causa di giustificato motivo di rinvio a comparire nei tre mesi precedenti la data prevista per il parto e nei due mesi successivi al parto.

-Ai fini della richiesta di rinvio, le avvocate e le praticanti dovranno tempestivamente presentare all'Autorità Procedente la seguente documentazione:

a)per il periodo indicato dall'articolo 16 del D.lgs. n. 151/2001, la sussistenza del giustificato motivo di rinvio dovuto a maternità dovrà essere documentata, se richiesto, con l'allegazione di un certificato medico ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. n. 151/2001, dal quale risulti la data presunta del parto o il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, senza che necessiti di ulteriori specificazioni comprovanti particolari patologie;

b)per il periodo anteriore a quello previsto dall'articolo 16 del D.lgs. n. 151/2001, la sussistenza del giustificato motivo di rinvio dovuto a maternità dovrà, invece, essere documentata con l'allegazione di un certificato medico dal quale risulti la sussistenza di particolari patologie e/o gravi complicanze della gravidanza;

- se l'avvocata o la praticante in gravidanza o nei sei mesi successivi al parto, ha udienza "c.d. di smistamento", sarà la prima ad essere chiamata; in caso di processo fissato "ad horas" la collega sarà la prima ad essere chiamata fra tutti i processi per quell'ora;

- in entrambi i casi che precedono, qualora vi sia un collega che richieda, prima dell'udienza ovvero all'udienza stessa, la precedenza per comprovata udienza contestuale, la collega sarà chiamata immediatamente dopo il predetto collega;

### **2) Nelle cause civili:**

- lo stato di gravidanza e maternità è riconosciuto causa di giustificato motivo di rinvio a comparire, previo consenso delle altre parti, alle seguenti udienze: ex art. 420 c.p.c., di ammissione dei mezzi istruttori, di istruzione probatoria nonché in tutte le udienze ove sia prevista la discussione orale, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre mesi dopo il parto.

- Al fine di ottenere il rinvio, le avvocate e le praticanti dovranno presentare apposita istanza all'Autorità Giudicante, allegando il certificato medico indicante la data presunta del parto o il certificato di nascita, ovvero la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. L'istanza dovrà essere comunicata anche al difensore della controparte.

3) Nei casi di cui ai precedenti punti 1) e 2) la professionista rappresenterà il suo stato al giudice ai fini della programmazione delle udienze;

4) Resta inteso che il rinvio delle udienze previsto ai punti 1 e 2 non sarà concesso nei casi e nelle ipotesi di cui agli artt. 4, 5 e 6 del vigente Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati

5) Le donne in stato di gravidanza e durante l'allattamento e le persone affette da patologie invalidanti, a qualunque titolo presenti nel Palazzo di Giustizia, possono accedere agli uffici del Tribunale senza onere di fila. In caso di indefettibili necessità di cura dei figli nei primi mesi di vita o di altre gravi e documentate necessità della prole, analoga precedenza spetterà ad entrambi i genitori.

6) Di tutti i benefici di cui al presente protocollo potranno fruire anche avvocati e praticanti che assistano familiari con "handicap" in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 l.104/1992, accertata ai sensi dell'art. 4 l.104/92, o che siano affetti da patologie oncologiche e/o invalidanti.

- Gli stessi avvocati e praticanti potranno chiedere un rinvio dell'udienza per giustificato motivo nel caso di grave lutto familiare o di sopravvenute esigenze, diverse da quelle ordinarie, inerenti l'assistenza dei suddetti familiari.

- In entrambi i casi il professionista indirizzerà al giudice al momento della individuazione della udienza di trattazione del processo le date incompatibili con l'assistenza al familiare invalido.

7) Tutti i benefici contenuti nel presente documento si intendono estesi anche alle famiglie di fatto.

ooooo

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara e il Comitato Pari Opportunità si impegnano a:

- promuovere e diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa all'interno della classe forense;

- sostenere l'organizzazione di iniziative volte a promuovere una maggiore consapevolezza sulle discriminazioni e sulla normativa in materia di pari opportunità privilegiando, in particolare, i progetti promossi dal Comitato Pari Opportunità;

- contribuire, attraverso l'attività di formazione continua, a sensibilizzare la classe forense sulle problematiche dei rapporti di genere e della conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, impegnandosi ad accreditare eventi formativi inerenti alla materia del diritto antidiscriminatorio e delle pari opportunità a richiesta del Comitato Pari Opportunità.


\* \* \*

Ogni sottoscrittore darà la più ampia diffusione al presente protocollo ed alle iniziative connesse nell'ambito del proprio campo operativo.

Le disposizioni specifiche della presente intesa costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei concetti generali espressi. In tal senso, le parti firmatarie auspicano che tutti i destinatari del protocollo adottino, nell'esercizio delle loro funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla realizzazione ed alla tutela dei principi di pari opportunità.

Pescara, 4 maggio '17.

Il Presidente del Tribunale di Pescara




Il Procuratore della Repubblica di Pescara



Il Coordinatore dei Giudici di Pace di Pescara



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pescara



Il Presidente del Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Pescara

